



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
Art. 2	PRESUPPOSTO	Pag. 4
Art. 3	SOGGETTI PASSIVI	Pag. 4
Art. 4	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVI COSTI	Pag. 5
Art. 5	UTENZE DOMESTICHE	Pag. 6
Art. 6	UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 6
Art. 7	SUPERFICI SOGGETTE ALLA TARIFFA	Pag. 8
Art. 8	CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	Pag. 8
Art. 9	DEFINIZIONE DEI LOCALI TARIFFABILI ADIBITI ALLE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 9
Art. 10	SUPERFICI SCOPERTE	Pag. 10
Art. 11	COMPUTO DELLE SUPERFICI TARIFFABILI	Pag. 10
Art. 12	LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE	Pag. 10
Art. 13	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 12
Art. 14	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 12
Art. 15	TARIFFA GIORNALIERA	Pag. 13
Art. 16	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI	Pag. 14
Art. 17	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Pag. 14
Art. 18	RIDUZIONI TARIFFE PER PARTICOLRI CONDIZIONI D'USO	Pag. 14
Art. 19	AGEVOLAZIONI ESENZIONI	Pag. 16
Art. 20	DENUNCIA DI VARIAZIONE – INIZIO OCCUPAZIONE	Pag. 16
Art. 21	RATEIZZAZIONE	Pag. 18
Art. 22	RIMBORSI E COMPENSAZIONI	Pag. 18
Art. 23	IMPORTI MINIMI	Pag. 18
Art. 24	RISCOSSIONE SPONTANEA	Pag. 19

Art. 25	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	Pag. 19
Art. 26	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Pag. 20
Art. 27	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 20
Art. 28	CONTENZIOSO	Pag. 21
Art. 29	SANZIONI ED INTERESSI	Pag. 21
Art. 30	FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 22
Art. 31	PIANO FINANZIARIO	Pag. 22
Art. 32	ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	Pag. 22
Art. 33	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 22
Art. 34	NORMA DI RINVIO	Pag. 23
Art. 35	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 23

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5/02/1997, n.22 e s.m.i., dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e dalla Legge Regionale 24/05/2012, n.7, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2 – PRESUPPOSTO

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso. A tal fine la presenza di arredi o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione dell'acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
4. La mancata utilizzazione del servizio con le modalità indicate nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata in base ai presupposti di cui al presente articolo.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti.
2. Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge. Tali utenti si considerano per legge in regime di convivenza anagrafica;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, che svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, per il periodo di almeno un anno, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas, luce, acqua, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante dall'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas, luce, acqua, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono, li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti utenti, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
5. Per gli alloggi in multiproprietà l'utente è colui che gestisce i servizi comuni che è tenuto a presentare al Comune di Rivarolo Canavese la dichiarazione di cui all'art. 20 l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà.
Stesso criterio si applica per le parti comuni dei centri commerciali.
6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
7. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
8. Per i locali ad uso abitativo ceduti in locazione od in comodato ad utilizzatori per periodi non superiori all'anno il soggetto tenuto all'obbligo del pagamento della tariffa è il proprietario o titolare di altro diritto reale del locale o dell'area.
9. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica e delle relative pertinenze si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
10. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
11. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
12. Il numero degli occupanti l'alloggio, è determinato:
per i residenti, è desunto d'ufficio dall'anagrafe;
per i non residenti, Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da residenti nel Comune in aggiunta all'abitazione principale, è prevista l'applicazione del sistema tariffario determinato sulla base dell'Allegato 4 Tabella 2.

ART. 4 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVI COSTI

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata di "pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

ART. 5 UTENZE DOMESTICHE

1. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
2. Per le utenze domestiche:
 - residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale;
 - non residenti, seconde case di residenti, immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico: il numero degli occupanti è stabilito in base a quanto riportato nella tabella 2 dell'allegato 4 del presente regolamento.
 - Residenti in comunità anagrafica (diversa dalla convivenza anagrafica stabilita dalla legge) coloro che vivono insieme, in un unico immobile, in nuclei famigliari tra di loro separati: valgono i criteri generali di calcolo definiti per le famiglie residenti. Gli indici (ka famiglia media e kb comunità) vengono calcolati secondo quanto indicato in nota alla tabella 1 dell'allegato 4.
3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
 - I componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo,;
 - Il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - I contribuenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo di almeno un anno, in cui svolgono attività di studio o lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

La dichiarazione e la documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'evento e la variazione dei componenti del nucleo avrà decorrenza immediata.

Nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione oltre i 30 giorni la variazione avrà decorrenza a partire dal mese successivo dalla data di dichiarazione.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 6 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali diversi dall'uso abitativo. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, sulla base di omogenea potenzialità di produzione rifiuti, secondo la classificazione di cui al D.P.R. 158/99 e dell'allegato 2 del presente Regolamento;
2. Ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza, nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, anche se eventualmente ubicati in luoghi diversi, le categorie tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta senza la distinzione tariffaria tra i diversi locali.
Si fa riferimento all'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla Camera di Commercio (Codice ISTAT/ATECO) o di altri enti e organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, fatte salve eventualmente le reali attività svolte.
Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'**attività principale** (quale attività

prevalente) in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente (Altri riferimenti caratterizzanti la prevalenza dell'attività sono: la produzione di un maggior volume di affari ai fini dell'IVA o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche.)

Diversamente, se le superfici sono distinte e separate e nelle stesse siano svolte più attività autorizzate si potranno applicare categorie differenziate in base alla reale attività esercitata nelle superfici stesse (opportunamente documentate dall'utente).

3. Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. Il soggetto passivo può richiedere la ricategorizzazione dei depositi/magazzini nei seguenti casi:

a) Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla produzione da quelle invece ad essa destinate, come **magazzini e depositi con superficie maggiore o uguale a 100 mq.**, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq., distinti tra l'attività principale e il magazzino o deposito, di cui all'art 8 comma 6 e verrà applicato alle attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie:

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

Per quanto riguarda le attività di mobilificio si è riscontrata la difficoltà di scindere la superficie utilizzata per l'esposizione da quella utilizzata per la vendita pertanto la tariffa verrà calcolata nel modo seguente:

50% della superficie totale come CAT. 06 Esposizioni e 50% della superficie CAT 13 come superficie di vendita.

Qualora esista all'interno dell'attività del mobilificio un magazzino o deposito senza alcuna vendita diretta **con superficie maggiore o uguale a 100 mq** tale superficie verrà imputata nella CAT. 03;

b) Per quanto riguarda le attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
24	Bar, caffè, pasticcerie
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Qualora nell'ambito delle sopracitate attività esistano degli immobili, distintamente iscritti al Catasto con destinazione magazzino o deposito, la relativa superficie verrà inserita in CAT. 03 come superficie senza alcuna vendita diretta.

In questo caso per gli immobili con destinazione magazzino o deposito non vi è un limite minimo di superficie.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività non previste tra quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
5. Per ogni classe di attività riferita alle utenze non domestiche la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.

ART. 7 SUPERFICI SOGGETTE ALLA TARIFFA

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 12.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, box auto, lavanderie, serre, ecc.);
 - Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, accessori o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.
3. Relativamente alle aree scoperte, si precisa che non sono tassabili solo qualora destinate ad uso privato e costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa sia nel caso in cui le stesse costituiscano superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), sia nel caso in cui le stesse siano destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività (quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuali degli apporti agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali adibiti a uso abitativo, sono classificati secondo i parametri dell'allegato 1.
2. La classificazione dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'attività, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione rifiuti, avviene applicando i criteri ed i coefficienti di cui allegato 2. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti.
Sono da classificarsi in base al criterio di analogia, tutte quelle attività svolte da aziende agricole che risultino equivalenti, come produzione di rifiuti, a quelle commerciali. Ad esempio potrà essere classificato come negozio il punto vendita dei propri prodotti, equiparato in base all'equivalenza delle autorizzazioni igienico – sanitarie o altri adempimenti amministrativi. Nel caso di effettiva produzione di rifiuti assimilati agli urbani ma nell'impossibilità di attribuzione alle Categorie già previste dal DPR158/99, si farà invece riferimento alla Categoria 31 prevista dalla DGR 4714763 del 14/2/2005 (Criteri di Assimilazione dei rifiuti).
3. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla Camera di Commercio (Codice ISTAT / ATECO) o di altri enti e organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, fatte salve eventualmente le reali attività svolte.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'**attività principale** (quale attività

prevalente) in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente (Altri riferimenti caratterizzanti la prevalenza dell'attività sono ad esempio la produzione di un maggior volume di affari ai fini dell'IVA).

5. In caso di unica attività esercitata in più locali, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio della stessa, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio: area espositiva, commerciale, deposito, ecc...) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), ad eccezione dei casi di cui all'art. 6 comma 3.
6. Quando la destinazione dei locali consente di discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla produzione da quelle invece ad essa destinate, poiché non sussistono, oggettivamente, condizioni di promiscuità o alternatività di usi anche se in tempi diversi, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq., distinti tra uffici, rimesse, magazzini, o depositi anche temporanei di prodotti finiti o di materiali da immettere nella lavorazione. Le differenti destinazioni dovranno essere identificabili e dimostrabili formalmente mediante documentazione debitamente validata dal Comune ove ha sede l'utenza non domestica. Ogni modifica di tali situazioni, sia formale, che sostanziale, dovrà essere comunicata immediatamente al Comune ove ha sede l'utenza al fine della rideterminazione della tariffa. Rispetto a tali situazioni il Comune esperirà controlli periodici. Nel caso di insussistenza e/o non veridicità della dichiarazione presentata, oltre alle conseguenze derivanti dalla legge in relazione alle dichiarazioni mendaci, verrà applicata la tariffa secondo il calcolo più sfavorevole alla utenza non domestica in questione, con decorrenza retroattiva. Tale procedura prevede che la sua attivazione avvenga previa specifica richiesta da parte del titolare dell'utenza e che la consegna della richiesta, comprensiva di planimetria, da parte dell'utente debba essere presentata all'Ufficio Tributi per la successiva verifica e convalida da parte del Comune stesso.

ART. 9 DEFINIZIONE DI LOCALI TARIFFABILI ADIBITI AD UTENZE DOMESTICHE

1. Si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
Per vani tariffabili a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano: salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:
 - camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, tettoie, cantine e solai uso ripostiglio;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed

associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa);

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

ART. 10 SUPERFICI SCOPERTE

1. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa sia nel caso in cui le stesse costituiscano superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), sia nel caso in cui le stesse siano destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività (quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

ART. 11 COMPUTO DELLE SUPERFICI TARIFFABILI

1. La superficie tariffabile dei locali imponibili è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Tali superfici sono desunte dalla comunicazione di cui all'art. 20, da misurazione diretta, o presunta in attesa di dichiarazione durante le fasi di accertamento.
2. Le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, che non usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a calibratura individuale, sono comunque computate in misura intera.
3. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani in quanto le operazioni non sono esattamente localizzate si applica una riduzione del 20% della superficie totale.
Nel caso in cui, invece, i locali siano ben identificabili si toglierà tutta la superficie nella quale vengono prodotti i rifiuti speciali.
Gli utenti per essere ammessi a beneficiare della riduzione della superficie assoggettabile a tariffa devono dimostrare al Comune di Rivarolo Canavese di provvedere a proprie spese allo smaltimento e/o al recupero della quota parte di rifiuti speciali non assimilati, presentando l'apposita documentazione (formulari, registri di carico e scarico o il MUD dell'ultimo anno).

ART. 12 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. Per le utenze domestiche la Tariffa non è dovuta allorché le abitazioni non siano utilizzate e non risultino predisposte all'uso ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
2. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è dovuta nella misura pari alla **quota fissa** prevista nel successivo art. 14, comma 2, lettera b), nei casi in cui i locali e le aree pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso se dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

Nel caso in cui, invece, nei locali predisposti all'uso non sia ancora svolta alcuna attività e non risulti rilasciato dall'Ente nessun titolo amministrativo per lo svolgimento della stessa, si applicherà la categoria 03 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

3. Non sono soggetti al pagamento della tariffa (parte fissa + variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti poiché risultano obiettive condizioni di inutilizzabilità.
4. Sulla base di quanto previsto dal comma precedente, sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:
 - Le aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - Le unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili non allacciate alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) qualora non risulti che vi siano persone comunque residenti presso l'immobile;
 - Le superfici di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche;
 - Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - Fabbricati inagibili, ove tale circostanza sia stata accertata dai competenti Uffici comunali a seguito di presentazione di dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria;
 - I locali ed aree dove non si abbia di norma presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali i locali per cabine elettriche, cabine telefoniche, centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori, silos, serbatoi, impianti automatizzati a ciclo chiuso, ecc.;
 - I solai ed i sottotetti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori e montacarichi aventi altezza inferiore a mt.1,50;
 - Le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco (calcio, piscina, palestra ecc.);
 - Le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio ecc., purché non funzionalmente collegate ad una utenza non domestica;
 - Immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone per pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica e relative pertinenze;
 - Le parti comuni di condomini di cui all'art. 1117 del codice civile o di multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupanti o condotti in modo esclusivo.
5. Ai fini dell'applicazione della Tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - Le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - Le aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
 - Le aree adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, nonché alle aree di parcheggio adeguatamente delimitate.
6. I locali e le aree non soggetti a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con comunicazione compilata secondo le modalità previste dall'art.20 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

7. L'elencazione dei locali di cui al comma 4 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituita la Tariffa.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuato ai sensi del precedente art. 2, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Per le fasi del servizio date in appalto, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di fornire entro il 31 ottobre di ciascun anno la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario limitatamente alle fasi ricevute in appalto dal comune unitamente a tutti i dati in possesso utili per la predisposizione da parte del Comune della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del DPR 158 del 1999.
4. La tariffa è approvata dal Comune ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
5. Sulla tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs. 5/02/1997, n. 22, si applica il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art.19 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità della tariffa e riversato alla Provincia.
6. Le tariffe per le singole utenze sono stabilite annualmente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia per la quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato indicato dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
7. In caso di mancata adozione delle tariffe nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente.

ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Commisurazione della parte fissa
La **parte fissa** è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e alla superficie occupata o condotta; nel caso di utenze di tipo domestico detenute o occupate da non residenti, residenti II^ casa e persone giuridiche vale il criterio degli abitanti equivalenti così come definiti nella tabella 2 dell'allegato 4 del presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche, i locali e le aree sono classificate proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. Commisurazione della parte variabile

La **parte variabile** della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti residui e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Fin tanto che non saranno sperimentate tecniche di calibratura individuale dei rifiuti, saranno applicati i seguenti sistemi **PRESUNTIVI**:

- a) per le utenze domestiche prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività pro capite di rifiuti (Kb); tale coefficiente è individuato nell'allegato 1;
 - b) Per le utenze domestiche residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche;
 - c) Per le utenze domestiche predisposte all'uso e occupate da non residenti o come seconde case di residenti, si applica una tariffa calcolata sulla base del criterio degli abitanti equivalenti così come definiti nella tabella 2 allegato 4 del presente regolamento;
 - d) per le utenze non domestiche in base al coefficiente di produttività annua (Kd) per superficie tariffabile, così come previsto dall'appartenenza in una delle categorie previste (L'allegato 2, individua le **30 categorie** descrittive delle attività non domestiche e i relativi coefficienti per la determinazione della quota fissa e di quella variabile riferite ai **Comuni > 5000 abitanti**)
4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

ART. 15 TARIFFA GIORNALIERA

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 150 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, per ogni categoria.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 150 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. Nei casi in cui gli spazi assegnati ai contribuenti vengano attribuiti occasionalmente, la tariffa è calcolata in base alle modalità di cui al comma 4 ed è dovuta in misura doppia.
7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tariffa annuale.

ART. 16 CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata con un minimo di mq. 20.
2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 20%, esclusivamente sulla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali non assimilati.

ART. 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tariffa rifiuti, come previsto dall'art.33 bis del D.L. n.248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31/2008.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede a corrispondere un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza StatoCittà ed Autonomie Locali. Per tali istituzioni non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

ART. 18 RIDUZIONI TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle diverse utenze, la Tariffa è ridotta, **limitatamente alla quota variabile**:
 - A. Per tutte **le utenze domestiche diverse dalla I° casa di residente**:
 - a) casa di proprietà di persone fisiche e giuridiche con utilizzo di tipo stagionale/turistico (per un periodo inferiore a 150 giorni annui) si applica la riduzione del **25%**;
 - b) abitazioni tenute a disposizione in assenza di un effettivo utilizzo continuativo o stagionale/turistico, per le quali il richiedente attesti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la volontà di non cedere né in affitto né in comodato le stesse, oltre alla circostanza della diversa residenza. Nella dichiarazione, resa nelle forme di cui sopra, il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare ogni variazione al Comune - Ufficio TIA il quale potrà esperire tutte le verifiche del caso. La dichiarazione di cui sopra avrà validità annuale e dovrà essere prodotta qualora venga richiesta la riduzione per ulteriore periodo: riduzione dell'**80%** della parte variabile per il periodo di validità della dichiarazione.
 - c) Distanze: quando nell'ambito del territorio comunale non sia ancora attiva la raccolta porta a porta, ovvero, per la conformazione del territorio alcune zone siano servite, per criteri di razionalità economica e produttiva secondo sistemi ad isola ecologica, la parte fissa della tariffa potrà essere ridotta come qui di seguito:
riduzione del **15%** per distanze della abitazione, dai cassonetti stradali, e/o dall'isola ecologica maggiori di metri 500.

In tali casi la riduzione potrà essere concessa previa richiesta del soggetto interessato.

B. Per i **locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte** qualora siano adibiti ad **uso stagionale** o ad uso non continuativo ma ricorrente (per un periodo inferiore a 150 giorni annui), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e in pratica condotti si applica la riduzione del **50%**. La riduzione potrà essere concessa previa richiesta del soggetto interessato.

C. Delle percentuali di seguito indicate nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico, le percentuali di riduzioni potranno essere applicate solo nel caso in cui i **rifiuti avviati al recupero e non conferiti al servizio pubblico** siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- **15 %** → nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
- **30 %** → recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
- **50 %** → recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
- **70 %** → recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti

La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione; la riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che dovrà essere presentata di anno in anno, dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal contribuente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione dei rifiuti avviati al recupero nell'arco dell'anno solare (Registro di carico e scarico e correlati formulari di trasporto nei quali sia indicato esplicitamente la qualità e la quantità con codici CER recuperati). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporterà la perdita del diritto alla riduzione;

D. Ai soggetti che attuino il recupero di tutta la frazione organica con formazione di compost viene applicata la riduzione del **20%**. La riduzione viene applicata previa presentazione di idonea richiesta. E' facoltà del Comune di rigettare la richiesta di riduzione qualora esistano inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico o qualora sussistano fondati rischi di arrecare disturbo al vicinato attraverso tale pratica.

2. Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono applicate su specifiche richieste da parte dei soggetti interessati, con effetto dal mese successivo dalla data in cui viene presentata la dichiarazione, ad eccezione del punto C del comma precedente. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Comune provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

3. Il Comune di Rivarolo Canavese, ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la ridistribuzione fra tutti gli utenti domestici (e le utenze non domestiche che conferiscono in modo analogo nei contenitori stradali della Raccolta Differenziata) dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite complessivamente nel piano finanziario, riportando nell'avviso di pagamento l'importo al netto della detrazione stabilita.

4. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si **cumulano** tra di loro, ad eccezione di quelle per particolari situazioni di disagio economico e sociale.

In ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della tariffa superiore all'importo della parte variabile della tariffa stessa.

5. Non potranno essere riconosciute riduzioni e agevolazioni qualora i contribuenti richiedente risultino essere morosi nei confronti dello stesso tributo per gli anni precedenti.

ART. 19 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socioassistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare l'onerosità della tariffa, dietro apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti.
2. Hanno diritto alla totale esenzione della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi da parte del CISS38, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto;
I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.
3. In relazione al particolare uso, sono esenti da tariffa:
 - I locali ed aree adibiti all'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - I locali ed aree comunali adibiti a fini istituzionali ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 20 – DENUNCE DI VARIAZIONE – INIZIO OCCUPAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tariffa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, è obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune di Rivarolo Canavese la denuncia, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il termine di **30** giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione/conduzione. La denuncia può essere redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purché contenga tutti gli elementi di cui al successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, e mezzo posta certificata: rivarolo_tributi@pec.it allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o email.

4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la denuncia ha effetto con decorrenza la data di occupazione e ha validità anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, invece, il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il termine perentorio di **30** giorni dalla data del verificarsi della variazione. **Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, ad eccezione dei casi menzionati all'art. 5 comma 3.**
5. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/conduuttore/detentore, il codice fiscale, residenza;
- b) Dati della proprietà dell'immobile se diverso dal conduuttore;
- c) *Facoltativo*: nominativo precedente conduuttore;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
- b) Dati della proprietà dell'immobile se diverso dal conduuttore;
- c) *Facoltativo*: nominativo precedente conduuttore;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
7. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il termine di **30** giorni dal verificarsi dell'evento modificativo l'efficacia della variazione, che comporti una riduzione della tariffa dovuta, decorrerà invece dal mese successivo in cui è stata consegnata la denuncia di variazione, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 29.
8. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro **30** giorni dalla cessata occupazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.
9. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tariffa dei locali o delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.
11. Le richieste di riduzioni possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e decorrono, comunque, dal mese successivo dalla data di presentazione della domanda, previa verifica degli Uffici competenti sulla possibilità di concessione o meno della richiesta stessa.

ART. 21 RATEIZZAZIONI

1. E' facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo concedere eccezionalmente la rateazione del pagamento degli importi TIA richiesti a seguito di procedura coattiva, su richiesta dell'interessato debitore, qualora versi in comprovate difficoltà di ordine economico. La rateazione, di norma, sarà concessa in un massimo di 12 rate mensili di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interessi legali vigenti, calcolati con riferimento all'intero periodo di rateazione.

ART. 22 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tariffa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale annuo, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, ovvero in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta rimborso, esonero o riduzione della tariffa.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.

ART. 23 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, esclusi interessi, sanzioni e spese, è inferiore ad € 12,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 24 RISCOSSIONE SPONTANEA

1. La riscossione spontanea della tariffa viene effettuata direttamente dal Comune.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso che potranno essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, qualora sia possibile, vengono conguagliate con l'ultima rata oppure potranno essere conteggiate nella tariffazione dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il versamento viene eseguito su apposito conto corrente postale o per mezzo degli sportelli bancari convenzionati o tramite altri strumenti di pagamento, secondo quanto stabilito e debitamente pubblicizzato da parte del Comune.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
7. L'avviso di pagamento e il sollecito di pagamento di cui al precedente comma 6 devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 7 della L. 212/2000.
8. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e nelle modalità indicate dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo art. 29, oltre che del recupero delle spese.
9. La tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 15 può essere riscossa anche in un'unica soluzione.

ART. 25 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune di Rivarolo Canavese svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 20, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tariffa. A tal fine può:
 - Invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - Utilizzare, dandone avviso all'interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (a titolo esemplificativo anagrafe, ufficio tecnico/commercio del comune, Camera di Commercio, Conservatoria dei Beni Immobiliari, Catasto fabbricati, Dati metrici catastali, Archivi delle utenze elettriche e del gas, Contratti di locazione, ecc.);

- Accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti;
Il Comune dovrà informare dell'accesso il contribuente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179 e 182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile e gli sarà attribuita d'ufficio l'80% della superficie catastale, come previsto dall'art. 1 comma 340 della Legge n. 311 del 30/12/2004.
 4. Nei casi di in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da apposito funzionario designato dal Comune.
 5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 - Elenco delle cessioni fabbricato.

Art. 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. E' introdotto l'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti nel D.Lgs. 19/06/1997, n° 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'applicazione dello stesso è disciplinato da apposito regolamento comunale.

ART. 27 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune, provvede alla riscossione coattiva notificando al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il relativo titolo esecutivo, ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge 296/2006.

2. Con modalità individuate dalla Giunta Comunale, la riscossione coattiva può essere effettuata con:
- La procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 se svolta in proprio o se è affidata ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97;
 - La procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art.3 del D.L. 203/2005, come convertito dalla Legge 248/2005.

ART. 28 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo – ordinario e coattivo – nonché gli altri atti indicati dall'art.19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può presentare ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art.18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

ART. 29 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689.
3. La predetta sanzione, tenuto conto della gravità della violazione e dell'opera condotta dal Comune per eliminare o attenuare le sue conseguenze, viene graduata come segue:

- omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	€ 200,00
- tardiva presentazione della denuncia originaria o di variazione entro 90 giorni dalla scadenza	€ 50,00
- infedeltà o incompletezza della denuncia originaria o di variazione di elementi non meramente formali e infedeli richieste di riduzioni	€ 200,00
- mancata risposta a questionari o a richieste di documentazioni e/o informazioni e altre violazioni non di natura formale	€ 51,00

4. Al fine della determinazione delle predette sanzioni la violazione di omessa o infedele presentazione della denuncia originaria o di variazione si intende commessa anche in ogni anno successivo al primo, fino alla regolarizzazione della violazione medesima o alla notifica dell'accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa, a seguito di accertamento, oltre alle sanzioni si applicano gli interessi legali. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata di pagamento indicata nell'avviso di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 20.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle spese di notifica.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e le rateizzazioni.

ART. 31 PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Comune, anche sulla base dei dati di pertinenza delle fasi del servizio espletate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani .
2. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
3. Sulla base del piano finanziario il Comune, al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

ART. 32 ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3 dell'art. 31.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 34 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs 05/02/1997, n. 22 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1/01/2012.

Allegato 1 Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze Domestiche

SISTEMA PRESUNTIVO

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

COMUNI >5000 abitanti

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KA (quota fissa)	KB RAPPORTO (quota variabile)		
		minimo	massimo	medio
1	0.80	0.6	1.0	0.8
2	0.94	1.4	1.8	1.6
3	1.05	1.8	2.3	2
4	1.14	2.2	3.0	2.6
5	1.23	2.9	3.6	3.2
6 o più	1.30	3.4	4.1	3.7

Allegato 2 Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze NON Domestiche**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE****COMUNI > 5000 ABITANTI****Kc > attribuzione parte fissa Kd > attribuzione parte variabile**

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2	Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	0.88	6.25	7.21
5	Stabilimenti balneari	0.38	0.64	3.10	5.22
6	Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51	2.82	4.22
7	Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8	Alberghi senza ristorante	0.95	1.08	7.76	8.88
9	Case di cura e riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10	Ospedali	1.07	1.29	8.81	10.55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.78	12.45
12	Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41	8.95	11.55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63	39.78	62.55
24	Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29	58.76	92.56
28	Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3.50	6.92	28.70	56.78
30	Discoteche, night club	1.04	1.91	8.56	15.68

Allegato 3 Tabella illustrativa dei centri di costo del Piano Finanziario

TABELLA ILLUSTRATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI COSTO FISSO E VARIABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di Costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi trattamento e smaltimento	Variabili
AC	Altri costi	Fissi
CGD	COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro – plastica lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta rifiuto verde	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro – plastica lattine	Variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	Variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	Variabili
	Costi di trattamento e recupero rifiuto verde	Variabili
	Costi di trattamento e recupero vetro lattine	Variabili
	Costi di trattamento e recupero beni durevoli	Variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	Variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	Variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	Fissi
CGG	Costi generali di gestione	Fissi
CCD	Costi comuni diversi	Fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE ANNO DI RIFERIMENTO:	
AMMn	Ammortamenti	Fissi
ACCn	Accantonamenti	Fissi
Rn	Remunerazione capitali	Fissi

Allegato 4 Tabella di equiparazione degli abitanti equivalenti

TABELLA 1 Classificazione delle utenze domestiche residenti in comunità anagrafica e coefficienti Ka e Kb

Nr. Componenti nucleo fam.	Categoria domestica DPR 158/99	Ka annuale	Kb Annuale
1	1	0,86	
2	2	0,94	
3	3	1,02	
4	4	1,10	
5	5	1,17	
6 o più	6	1,23	

Comunità anagrafica: modalità di calcolo:

Gli indici Ka e Kb comunità, vengono calcolati unitamente alle tariffe e sono costanti per tutto il periodo dell'anno, indipendentemente dalle variazioni del nucleo familiare.

Indice Ka: viene definito come il rapporto fra il totale delle persone presenti nella singola comunità e il relativo numero di famiglie così come desumibile dall'anagrafe demografica (arrotondato per eccesso se la prima cifra significativa dopo la virgola è pari a 5 o superiore).

Esempio: nr. 1 fam 1 persona, nr. 3 fam 2 persone, nr. 4 fam. 3 persone

Totale persone: 19, totale famiglie comunità: 8, numero componenti famiglia media pari a 2,38 arrotondato per difetto a 2

Indice Kb: per utilizzare un modello di calcolo omogeneo con le altre utenze domestiche, viene calcolato un Kb equivalente derivante dalla sommatoria dei singoli Kb relativi alle singole famiglie presenti in comunità

Esempio: nr. 1 fam 1 persona, nr. 3 fam 2 persone, nr. 4 fam. 3 persone

Kb comunità': [Kb (1pers) x 1 fam] + [Kb(2pers) x 3 fam] + [Kb(3pers) x 4 fam]

TABELLA 2 Occupanti Equivalenti

1 – SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE E PERTINENZE

	SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	OLTRE	5
5			

2 – CASA/E DI NON RESIDENTE E PERTINENZE

	SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	OLTRE	5
5			

3 – PERSONE GIURIDICHE E PERTINENZE

	SUPERFICIE complessiva abitazione + pertinenze		OCCUPANTI EQUIVALENTI
	DA	A	
1	0	70	2
2	71	100	3
3	101	130	4
4	131	OLTRE	5
5			

Allegato 5 DGR 4714763 del 14/2/05. Criteri di assimilazione dei rifiuti

D.G.R. n.4714763 del 14/02/2005. Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, **possono essere assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini delle operazioni di **raccolta** e di **smaltimento**, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimicofisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani **ai fini della raccolta e dello smaltimento**, a condizione che:

- i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;

le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), **destinate alle operazioni di smaltimento**, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

- 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 2 Sale teatrali e cinematografiche
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 6 Esposizioni, Autosaloni
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 7 Alberghi con ristorante
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 8 Alberghi senza ristorante
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 9 Case di cura e di riposo
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 10 Ospedali
fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
- 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 12 Banche ed Istituti di credito
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 16 Banchi di mercato di beni durevoli
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
- 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie

- fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
- 23 Mense, Birrerie, Amburgherie
fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
- 24 Bar, Caffè, Pasticcerie
fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
- 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
- 27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio
fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
- 28 Ipermercati di generi misti
fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari
fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
- 30 Discoteche, Night club
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
- 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agroindustriali)
fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali. quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.